



## **FIBS**

### **TRIBUNALE FEDERALE**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

SONIA DEL NERO e LIBURNIA SOFTBALL

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto da

Avv. Massimo Rosi	Presidente
Notaio Laura Leonzi	Componente
Avv. Alessandro Oliverio	Componente

si è riunito all'udienza del 22 Gennaio 2019 per la discussione del procedimento nei confronti della tesserata Sonia Del Nero e della società Liburnia Softball in relazione al seguente capo di incolpazione contestato:

*“Per la violazione dell’art.2 del Codice di comportamento sportivo CONI per aver posto in essere una condotta contraria ai principi di lealtà e correttezza, per non aver sanato, nonostante la concessione di dilazione dei pagamenti, la rilevante posizione debitoria nei confronti della Federazione pari a 1.778,00 EUR, ponendo in essere anche condotte dilatorie e fallaci”.*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI - VIALE TIZIANO, 74 - 00196 ROMA

Tel. 06 32297206 - E-mail: [tribunale.federale@fibs.it](mailto:tribunale.federale@fibs.it) – PEC [giustizia.federale@postecert.it](mailto:giustizia.federale@postecert.it) -Sito internet: [www.fibs.it](http://www.fibs.it)

Cod. Fisc. 05275570587 - P. IVA 01383101001

All'udienza del 22 Gennaio 2019 il Procuratore Federale Avv. Marco Scarpati ha illustrato l'atto di deferimento chiedendo l'applicazione di sanzione disciplinare di 30 giorni di interdizione per Sonia Del Nero, e la sanzione pecuniaria di 500,00 EUR per la Liburnia Softball.

Per i deferiti nessuno era presente.

Il Tribunale all'esito della discussione si riuniva in camera di consiglio.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La condotta contestata ai deferiti si riferisce a transazioni monetarie, i.e. bonifici bancari, i quali sebbene ordinati telematicamente, non venivano poi materialmente confermati e/o eseguiti. Le varie rassicurazioni e promesse fatte dai deferiti di perfezionare i pagamenti dovuti verso la Federazione sono risultate senza effetto alcuno, provando la "*condotta dilatoria e fallace*" così come definita dalla Procura Federale.

Il Tribunale Federale osserva che è rilevante, ma non scriminante, che la società Liburnia, successivamente alla notifica della comunicazione di intendimento di deferimento da parte della Procura Federale, ha provveduto al pagamento di quanto dovuto – circostanza che, invece, il Tribunale Federale valuta come attenuante ai fini della determinazione delle sanzioni.

La condotta contestata ai deferiti ha senz'altro creato una posizione debitoria nei confronti della Federazione, ed ha altresì eluso la normativa federale in materia gestionale ed economica, i.e. il pagamento delle tasse gara., la quale costituisce violazione dell'art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI.

## PQM

Visto l'art.2 del Codice di comportamento sportivo CONI., ai sensi dell'art. 3 nn. 2 e 4, e dell'art. 4.b) e dell'art. 9 del Regolamento Giurisdizionale, il Tribunale Federale dispone l'interdizione di 90 giorni per Sonia del Nero e la sanzione pecuniaria di 750,00 EUR per la Liburnia Softball.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 22 Gennaio 2019

Depositata in Segreteria Federale il 23 Gennaio 2019

Il Consigliere relatore ed estensore Avv. Alessandro Oliverio